

STATUTO

IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALDAGNO VI VIALE REGINA
MARGHERITA 1

Numero REA: VI - 161514

Codice fiscale: 00788840247

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato lettera "A" alla raccolta n. 2220
del trentuno gennaio duemilaventi
STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA IL CERCHIO

INDICE

- ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - OGGETTO SOCIALE
- ART. 4 - REQUISITI MUTUALISTICI
- ART. 5 - SOCI
- ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE
- ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOCIO
- ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
- ART. 9 - DELIBERE DI RECESSO OD ESCLUSIONE
- ART. 10 - RIMBORSO DELLE AZIONI NEI CASI DI RECESSO, ESCLUSIONE O MORTE DEL SOCIO
- ART. 11 - SOCI SOVVENTORI
- ART. 12 - CATEGORIE SPECIALI
- ART. 13 - COMPENSI
- ART. 14 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
- ART. 15 - PATRIMONIO SOCIALE
- ART. 16 - AZIONI
- ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
- ART. 18 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
- ART. 19 - UTILI DI BILANCIO
- ART. 20 - RISTORNI
- ART. 21 - PERDITA DI BILANCIO
- ART. 22 - FINANZIAMENTI ALLA COOPERATIVA
- ART. 23 - ORGANI DELLA SOCIETA'
- ART. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA - COMPETENZE
- ART. 25 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA



- ART. 26 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
- ART. 27 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
- ART. 28 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - COMPETENZE.
- ART. 29 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E MODALITA' DI CONVOCAZIONE
- ART. 30 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
- ART. 31 - SISTEMA DI VOTO
- ART. 32 - DIRITTO DI VOTO
- ART. 33 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
- ART. 34 - RIUNIONI DELLE PERSONE INTERESSATE AL FUNZIONAMENTO E ALLA VITA DELLA
COOPERATIVA
- ART. 35 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 36 - CARICHE E FUNZIONI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- ART. 37 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 38 - MODALITA' DI RIUNIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 39 - CARICA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
- ART. 40 - COLLEGIO DEI SINDACI - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
- ART. 41 - MANSIONI DEI SINDACI
- ART. 42 - REVISIONE CONTABILE DEI CONTI
- ART. 43 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA.
- ART. 44 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI REGOLAMENTI.
- ART. 45 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
- ART. 46 - CLAUSOLA ARBITRALE
- ART. 47 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, ai sensi della Legge n.381/1991, la Società Cooperativa avente la denominazione "IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE".

La società ha sede nel Comune di Valdagno.

Potrà istituire con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione della assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 2 - FINALITA'

La Cooperativa non ha finalità di lucro; è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza finalità di speculazione privata e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini.

Si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Lo scopo della Cooperativa sarà attuato con lo svolgimento di varie attività, finalizzate al recupero, alla qualificazione professionale, all'inserimento lavorativo e alla riabilitazione socio educativa anche di persone in situazione di svantaggio o emarginazione sociale.

La Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e potrà svolgere la propria attività prevalentemente ma non esclusivamente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.

La Cooperativa potrà operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa potrà collaborare con gli organismi economici e produttivi, in particolare della vallata dell'Agno, affinché inseriscano nei propri organici persone con iniziali difficoltà che abbiano capacità professionale nella Cooperativa.

Presenza



La Cooperativa potrà, inoltre, aderire e partecipare attivamente ad organismi associativi ed economici che propongano iniziative mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della società, in tutti i modi possibili, su scala locale, nazionale e internazionale.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più avanti determinati, la Cooperativa ha per oggetto la costituzione di centri di lavoro finalizzati alla conduzione di una molteplice gamma di attività agricole, industriali, commerciali e di servizio fra le quali, a titolo esemplificativo:

- laboratorio di artigianato tessile e negozio per la lavorazione e la vendita diretta di prodotti tessili e di oggettistica per l'arredamento della casa;
- laboratorio di pulitura e lavanderia di capi di abbigliamento (anche pelle) e di arredamento della casa, di comunità, ambienti lavorativi o altro, per il cliente pubblico e privato;
- laboratorio per allestimento di cartelle campionario, con fasi di preadesivazione, taglio referenze a mano e con fustellatrici, composizione cartelle colori, mazzette, tirelle, assemblaggio book e altri servizi personalizzati che fossero eventualmente richiesti. Su richiesta, anche assemblaggio e confezionamento di sacche con materiale pubblicitario;
- progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi e giardini con possibilità di potatura e interventi sanitari su ogni tipo di alberatura, anche di grandi dimensioni e di pregio, anche con interventi di valorizzazione di parchi storici e interventi di silvicoltura, taglio ed esbosco legname;
- coltivazione in serra di piante e fiori da appartamento e giardino e gestione di vendita diretta al pubblico di piante e fiori anche recisi; addobbo di ambienti per convegni, incontri e ricorrenze;
- custodia e gestione di piazzole di raccolta differenziata, centri di raccolta rifiuti, ecocentri, impianti di gestione rifiuti anche finalizzati al riuso e alla rivendita;
- attività di sgombero beni usati a favore di soggetti pubblici e privati;

- servizi di pulizia strade, svuotamento cestini, spazzamento, sgombero neve;
- raccolta, selezione, stoccaggio ed eventuale recupero di indumenti usati (o altro materiale) tramite cassonetti o altra attrezzatura o impianto idoneo, localizzati in luoghi pubblici e privati;
- servizio di pulizia di ambienti pubblici e privati;
- servizio gestione mense con preparazione pasti e servizi ausiliari di cucina, compresa la distribuzione pasti;
- attività commerciale di ristorazione e distribuzione bevande e alimenti con eventuale gestione di bar, ristoranti e catering;
- attività commerciale nel settore del commercio al dettaglio;
- servizio di assistenza e sorveglianza nei trasporti pubblici e privati;
- assemblaggio di prodotti per conto terzi, con montaggio manuale, semiautomatico e automatico (in ambito meccanico, elettronico, plastica, ferro, carta e alimentare);
- confezionamento di oggetti in materiale vario e preparazione pacchi;
- attività nel settore edile e nell'impiantistica termoidraulica ed elettrica con riferimento anche allo sfruttamento di energie alternative (pannelli solari, fotovoltaico, eolica);
- servizi di facchinaggio;
- servizi di logistica e di gestione magazzino per soggetti pubblici e privati;
- trasporto anche c/to terzi con mezzi della Cooperativa di cose e persone;
- gestione, promozione e conduzione di eventi didattici, culturali e formativi sia in ambienti privati che pubblici;
- attività di orientamento, osservazione, formazione in ambiente lavorativo, al fine di analizzare e sviluppare le capacità e le attitudini di persone disagiate per il successivo inserimento in percorsi lavorativi;
- attività di manifattura nei settori agroalimentari, meccanici, elettronici, della plastica e dei materiali metallici, della carta.

La Cooperativa inoltre potrà intraprendere attività produttive e commerciali in ambito zootecnico e agroalimentare, anche con coltivazioni integrate o biologiche, con la possibilità della gestione diretta di attività didattiche, anche con la possibilità di avviare attività di allevamento e uso di animali.

Reservato

John



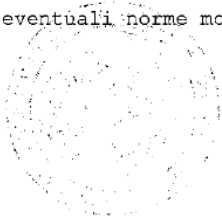
Nei negozi aperti al pubblico, potrà provvedere alla vendita al dettaglio di prodotti propri e di terzi.

Potrà inoltre svolgere servizi socio-sanitari e sanitari, terapeutico-occupazionali, educativi, assistenziali, di formazione professionale, di formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, oltre a servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate così come previsto dalla legge n.381/91 art.1 lettera A), correlati alle attività lavorative soprascritte, con particolare attenzione alle persone disabili, svantaggiate e deboli. Questo potrà essere attuato anche con la conduzione di strutture destinate ad accogliere e assistere, per periodi di tempo concordato e su progetti, persone di qualsiasi età in stato di emarginazione sociale e malattia. Potrà organizzare e gestire soggiorni di vacanza per i propri soci, lavoratori e familiari e svolgere attività di formazione e aggiornamento culturale.

Potrà svolgere inoltre ogni attività, servizio o iniziativa anche promozionale, che concorra al raggiungimento degli scopi della Cooperativa nel settore primario, secondario o terziario potendo usufruire di tutte le provvidenze ed i benefici previsti dalle disposizioni legislative.

La Cooperativa, inoltre, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, potrà:

- partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private anche tramite associazioni temporanee d'impresa;
- assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento su mercato;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative e integrative;



- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- costituire gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art.2545-septies del Codice civile;
- dare adesione e partecipazione a Enti e organismi economici, associativi, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- effettuare la raccolta del prestito soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni, redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dalla Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e potrà compiere tutte le altre operazioni od adempimenti necessari per il buon funzionamento dei servizi ed altre attività indicate, anche stipulando apposite convenzioni od accordi, come previsto dalla legge.

ART. 4 - REQUISITI MUTUALISTICI

Il Consiglio di Amministrazione e i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art 2 nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art.2513 del Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità Cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:



FABRIZIO NOTO DINICOLA
NOTAIO IN CANTIERO VICENTINO

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della Cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi della stessa partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

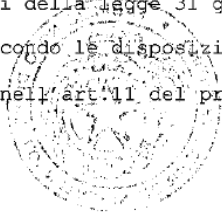
Possono essere soci persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci cooperatori distinti in:

- soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente;
- soci fruitori, che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- persone giuridiche come previsto dall'art.11 della legge 381/91.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59.

b) soci sovventori secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992 n.59 e come più avanti precisato nell'art.11 del presente statuto.



Ogni socio è iscritto ad una apposita sezione del libro soci, in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale deve indicare:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, professione svolta, cittadinanza;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, di obbligarsi all'osservanza dello stesso e dei regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 46 del presente statuto.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare nella domanda i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

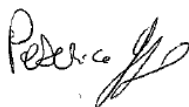
Il socio sovventore deve indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa, prima del quale non è ammesso il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione a socio, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,



chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera inoppugnabilmente sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al Bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, del capitale sottoscritto, dell'eventuale sovrapprezzo determinato dalla assemblea in sede di approvazione del Bilancio, su proposta degli amministratori;
- b) alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi sociali.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può recedere quando:

- a) non si trovi più, sia per motivi soggettivi che oggettivi, nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio; che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste all'art.46.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) non sia in grado di prestare la propria attività per concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, sia come socio prestatore che come socio volontario o che non sia più nella necessità di fruire dei servizi offerti dalla Cooperativa;
- b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta;
- c) in qualunque modo, anche nella esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o di immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o di disordini fra i soci tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si basa il rapporto sociale;
- d) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali e le delibere adottate dall'organo amministrativo;
- e) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n.3 assemblee consecutive;
- f) senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo di amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art.46 nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

ART. 9 - DELIBERE DI RECESSO OD ESCLUSIONE



Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione prese a norma del precedente art.8 in materia di recesso ed esclusione, devono essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art.46 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 10 - RIMBORSO DELLE AZIONI NEI CASI DI RECESSO, ESCLUSIONE O MORTE DEL SOCIO

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate eventualmente rivalutate ed al rimborso del sovrapprezzo ove versato.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di 60 giorni dalla data di perdita della qualità di socio.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni si matura, allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del Bilancio di esercizio, durante il quale si sia verificata la morte.

In mancanza di domanda di rimborso delle somme spettanti da parte dei soci uscenti o degli eredi del socio defunto, tali somme saranno devolute alla riserva ordinaria.

ART. 11 - SOCI SOVVENTORI

Come previsto dall'art.4 possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992 n.59.

I conferimenti dei soci sovventori possono essere in denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna. La Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.



Salvo che sia diversamente disposto dalla assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione della assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo della emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della Cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime dovranno essere coperte sul fondo costituito



mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione della assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla assemblea in sede di emissione delle azioni. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

ART. 12 - CATEGORIE SPECIALI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori.

- Soci ammessi con finalità di formazione: in tale categoria potranno essere ammesse persone che devono completare la loro formazione. Sono persone al primo impiego o persone per le quali si ipotizza la necessità di verificare la attitudine lavorativa. Devono essere in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti di un programma stabilito.

- Soci ammessi per l'inserimento nell'impresa: in tale categoria potranno essere ammesse persone che già hanno specifiche abilità lavorative, per le quali si deve verificare la progressiva condivisione dell'ambiente della Cooperativa e la capacità di assumere responsabilità.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria viene fissata dall'organo amministrativo al momento della ammissione (massimo per 5 anni).

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibere di approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.



I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con preavviso di 15 giorni salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 8 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;

- il mancato adeguamento degli standard produttivi.

Verificata la causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria, potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso come socio ordinario, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, tre mesi prima della scadenza di predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo

Pesera

fhm



Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera di esclusione.

ART. 13 - COMPENSI

Ai soci che prestano attività di lavoro nell'ambito della Cooperativa spetta un compenso determinato dal Regolamento vigente, secondo criteri di equità, tenuto conto della quantità e qualità del lavoro svolto, a meno che il socio non preferisca prestare la propria attività a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che il compenso, in particolare casi, sia in natura (es. retta casa famiglia - mensa e altro).

ART. 14 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Oltre ai soci prestatori possono altresì prestare la loro attività come soci volontari quelle persone che siano disponibili a collaborare, a titolo totalmente gratuito, con la Cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale e si impegnino a partecipare ad incontri formativi promossi dalla Cooperativa.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci, nel regolamento interno.

ART. 15 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal capitale sociale costituito da un numero illimitato di azioni, detenute dai soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque);
- b) dal Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e potenziamento aziendale;
- c) dalla Riserva Legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- e) dalla Riserva Straordinaria;



f) da ogni altra riserva costituita dalla Assemblea o prevista per legge.

Ai sensi dell'art.2346 del codice civile, la società esclude la emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue alla iscrizione al libro dei soci.

ART. 16 - AZIONI

Le azioni sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, ne' possono essere cedute ad altri, senza l'assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale sottoscritto per l'ammissione a socio può essere integrato in qualsiasi momento, fino al massimo consentito dalle disposizioni legislative.

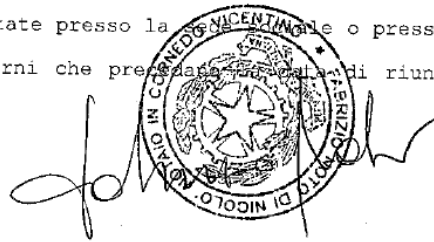
ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio e della Relazione sull'andamento della gestione sociale ai sensi della normativa vigente e deve presentarlo alla assemblea dei soci per la approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto disposto dall'art.2545, deve illustrare l'andamento della attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della Comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale e al suo carattere mutualistico.

ART. 18 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Una copia del progetto di bilancio con annessa relazione e una copia della relazione dei sindaci devono restare depositate presso la segreteria o presso la segreteria per un periodo di almeno 15 giorni che precedano la data di riunione



della assemblea e finché il Bilancio sia approvato dai soci. Dopo l'approvazione della assemblea, il Bilancio deve essere depositato e pubblicato a sensi di legge.

ART. 19 - UTILI DI BILANCIO

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti di gestione annuale risultanti dal Bilancio destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo Riserva Ordinaria;
- b) una quota a favore dei Fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura e modalità stabilite dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) l'assemblea può in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve divisibili e indivisibili.

ART. 20 - RISTORNI

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di Bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà attribuire mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta
- aumento del numero di azioni detenute da ciascun socio
- emissione di strumenti finanziari .

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento da predisporre sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica /professionalità

- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società
- e) la tipologia del rapporto di lavoro
- f) la produttività (quando possibile).

ART. 21 - PERDITA DI BILANCIO

Quando il Bilancio chiude in passivo, la perdita deve essere ammortizzata tenendo conto delle norme di legge per le società cooperative.

ART. 22 - FINANZIAMENTI ALLA COOPERATIVA

Prima di ricorrere a forme più onerose di finanziamento, il Consiglio di Amministrazione inviterà tutti i soci ad aumentare volontariamente l'importo delle proprie quote. Attese le finalità sociali della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione si renderà parte diligente per ottenere adeguati finanziamenti da parte degli enti pubblici interessati allo svolgimento dei servizi sociali da parte della Cooperativa.

ART. 23 - ORGANI DELLA SOCIETA'

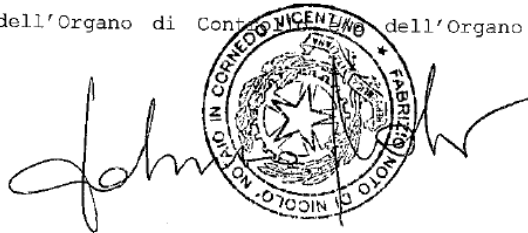
Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo e/o il revisore legale dei conti, se nominato.

ART. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA - COMPETENZE

L'assemblea generale dei soci in seduta ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali della Cooperativa;
- b) approva il Bilancio di esercizio non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni da detta chiusura nei casi previsti dalla legge;
- c) nomina, alle scadenze prefissate o quando occorra gli amministratori, i membri dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti;
- d) determina il numero degli amministratori ed il compenso eventualmente spettante agli Amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e/o di revisione legale dei conti;



- e) tratta tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno formulato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- g) delibera sulle domande di ammissione a socio in caso di rigetto da parte del Consiglio di Amministrazione su ricorso del richiedente;
- h) approva i regolamenti predisposti dagli Amministratori;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

ART. 25 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Oltre che nei casi previsti dal precedente art.24, l'Assemblea può essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà utile alla programmazione delle attività ed alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà in ogni caso essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda motivata da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui dispongono i soci; in questo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

ART. 26 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

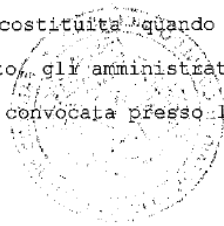
L'assemblea ordinaria dei soci è convocata a mezzo avviso inviato ai soci e agli altri aventi diritto con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima della riunione.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

Nell'avviso suddetto saranno indicati l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e il giorno della riunione, in prima e seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, gli amministratori e i sindaci, se nominati.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.



ART. 27 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando siano presenti nella riunione di prima convocazione tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci. Nella riunione di seconda convocazione, l'assemblea è valida con qualunque numero di soci e delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 28 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - COMPETENZE.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- a) approvazione e modificazioni dello statuto della Cooperativa;
- b) approvazione della proroga della durata della Cooperativa;
- c) anticipato scioglimento della Cooperativa;
- d) nomina dei liquidatori fissandone i poteri;
- f) revoca della delibera di liquidazione della società;
- g) altre materie previste dalle leggi vigenti.

ART. 29 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere fatta dal Consiglio di Amministrazione di sua iniziativa o quando viene richiesta, da tanti soci che rappresentino 1/10 (un decimo) dei voti di tutti i soci.

Per le modalità di convocazione di osservano le disposizioni contenute nell'art.26.

ART. 30 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti nella riunione tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta di tutti i soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che su delibere concernenti la modifica delle finalità di solidarietà sociali, lo scioglimento anticipato della società e il trasferimento della Sede all'estero per cui occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà della

Pesenti

John



ART. 31 - SISTEMA DI VOTO

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa delibera della Assemblea, nel rispetto dall'art.2375 C.C. che richiede la identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ART. 32 - DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di malattia o altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nella assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società per un anno dalla data di riunione.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

ART. 33 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, salvo che su richiesta di almeno cinque soci l'assemblea non designi altra persona a presiederla.

L'Assemblea, su proposta del Presidente provvede alla nomina del segretario, tra persone anche non socie della Cooperativa e di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale compilato dal segretario e firmato dal Presidente, dagli scrutatori e dal segretario stesso.

Il verbale delle adunanze straordinarie deve essere redatto e firmato da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

**ART. 34 - RIUNIONI DELLE PERSONE INTERESSATE AL FUNZIONAMENTO E ALLA VITA DELLA
COOPERATIVA**



Il Consiglio di Amministrazione potrà indire riunioni di persone interessate alla vita della Cooperativa per fornire informazioni riguardanti il funzionamento, la gestione, i programmi generali e i problemi finanziari.

Alle predette riunioni possono essere invitati i soci, i collaboratori esterni, gli utenti, i rappresentanti giuridici degli utenti, i rappresentanti delle associazioni che tutelano gli interessi delle cooperative e degli utenti, gli esperti, le persone e gli enti sostenitori della Cooperativa e quanti altri il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno invitare.

Anche alle riunioni della assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà invitare persone non aventi la qualifica di soci oppure persone aventi la qualifica di soci da meno di tre mesi. Gli invitati sono considerati uditori, senza diritto di parola e di voto.

ART. 35 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci e che ne determinano di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelto tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico, potrà essere assegnato un compenso annuo, che sarà determinato dall'assemblea dei soci. Gli Amministratori sono sempre revocabili da parte della assemblea, previa approvazione di un motivato oggetto all'ordine del giorno.

ART. 36 - CARICHE E FUNZIONI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il Consiglio di Amministrazione qualora l'Assemblea non decida di eleggerlo direttamente, nomina, a maggioranza relativa, il Presidente della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più vice presidenti. Nomina anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio, scelto tra i soci e non soci della Cooperativa o fra i dipendenti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatto salvo il rispetto delle deliberazioni dell'assemblea, delle norme statutarie, dei regolamenti adottati, delle disposizioni legislative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed i compiti.

Non possono delegare i poteri di ammissione, di recesso od esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 37 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

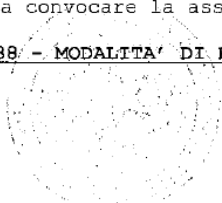
La nomina di ogni amministratore può essere revocata ai sensi dell'art.35.

L'Amministratore può anche dimettersi dalla carica prima della fine del suo mandato. In tale caso deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

La rinuncia ha effetto dalla data indicata dall'interessato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio; in caso contrario le dimissioni hanno effetto dal momento in cui la maggioranza del consiglio si ricostituisce in seguito alla nomina di nuovi amministratori. Se cessano o si dimettono tutti gli amministratori, l'amministrazione della società è assunta temporaneamente dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere ogni atto di ordinaria amministrazione e deve convocare d'urgenza l'assemblea dei soci perché provveda a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare la assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 38 - MODALITA' DI RIUNIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da effettuarsi non meno di tre giorni prima della adunanza o anche a mezzo telefono, fax, e-mail o telegramma almeno il giorno prima nei casi urgenti. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Possono votare soltanto i consiglieri presenti. L'Amministratore che si venga a trovare in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad astenersi dal Consiglio dal momento della trattazione dell'argomento sino alla deliberazione del Consiglio. Sono approvate le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti, dopo un supplemento di esame della proposta, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la proposta votata dal Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 39 - CARICA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza. Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

La rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale spettano, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati se nominati.

Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti, spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri



Consiglieri, a soci o dipendenti della Cooperativa, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Presidente può dare le dimissioni dalla carica, ma deve svolgere le sue mansioni fino alla nomina del suo successore da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 40 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI -

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1 - Per volontà dei soci o per obbligo di legge, può/deve essere nominato dai soci stessi un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina o previsto da inderogabili norme di legge.

2 - Ove nominato, l'organo di controllo collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e può riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso, si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo, in quanto compatibili.

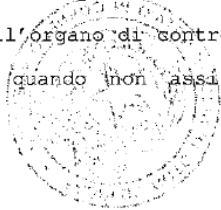
3 - All'organo di controllo anche monocratico, se nominato, si applicano le norme, ivi comprese quelle relative alla competenza e ai poteri, sul collegio sindacale delle società per azioni; al medesimo, ove nominato, compete altresì la revisione legale dei conti, regolata dalle norme di legge in materia, salvo che per volontà dei soci o per obbligo di legge la revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore legale.

4 - E' fatta salva, comunque, una eventuale diversa composizione e struttura dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

5 - Fermi gli altri requisiti richiesti dalla legge o dalle normative speciali in materia, nel caso all'organo di controllo competa altresì la revisione legale dei conti, tutti i suoi componenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'unico membro dell'organo di controllo monocratico deve essere comunque un revisore legale iscritto."

Nel caso in cui l'organo di controllo sia collegiale l'assemblea nomina, anche il Presidente dell'Organo di controllo stesso e ne determina i compensi.

I membri dell'organo di controllo, possono essere revocati per giusta causa, ed in particolare quando non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e,



durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione o due adunanze dell' Organo di Controllo. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi che siano deceduti o rinunciari.

ART. 41 - MANSIONI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla adozione di una struttura organizzativa e amministrativa efficiente e di un impianto contabile affidabile. Verificano il rispetto e la corretta attuazione dei principi mutualistici.

I Componenti dell'Organo di Controllo possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi il verbale, nell'apposito libro.

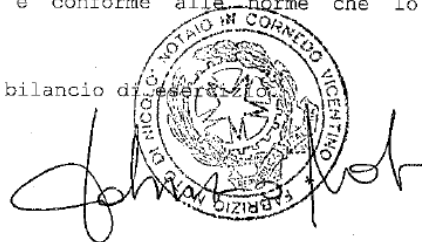
ART. 42 - REVISIONE CONTABILE DEI CONTI

Ricorrendo i presupposti di legge, la revisione contabile dei conti è svolta dall'Organo di Controllo o da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore Contabile, se presente, è nominato dalla assemblea dei soci e resta in carica per tre anni al termine dei quali può essere rieletto. La Società di Revisione, se presente, è incaricata dalla assemblea dei soci e resta in carica per tre anni al termine dei quali può essere riconfermata.

L'Organo di Controllo, se incaricato, il Revisore contabile o la società di revisione:

- a) verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.



Al Revisore contabile si applicano le disposizioni degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

ART. 43 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA.

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato da soci, con diritto di prelazione da parte dei soci sovventori, deve essere devoluto conformemente a quanto stabilito dall'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Le riserve indivisibili non si possono ripartire tra i soci neppure in caso di scioglimento della Cooperativa.

ART. 44 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI REGOLAMENTI.

I regolamenti che disciplinano, con carattere di organizzazione interna, le varie attività della Cooperativa sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dalla assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 45 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, alla applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e, più in generale, all'esercizio della attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative.

ART. 46 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci e tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti;

d) la clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità alla domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila);
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci, è notificata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art.36 D.Lgs. n.5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare una apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 47 - DISPOSIZIONI FINALI



Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente ed in particolare le norme sulla cooperazione di solidarietà sociale come da legge n.381/91.

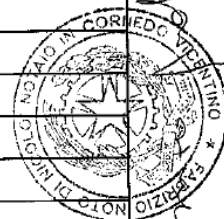
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni.

IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE
Sede in Roma, Via del Corso, 110
Tel. 06/478840247
Fax 06/478840247
E-mail: info@ilcerchio.it
Pec: info@ilcerchio.it



Allegato lettera "B"
 della raccolta n. 2220
 del 31 GENNAIO 2020

IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE: VOTAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE						
DEL GIORNO VENTOTTO GENNAIO DUEMILAVENTI						
OGGETTO: MODIFICA STATUTARIA						
N°	ELENCO SOCI	ASSENTE	PRESENTE	VOTAZIONE		
				FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1	ANDREOTTI ALESSANDRA		X	X		
2	BASSANESE ANDREA	X				
3	BERTOLDI BRUNO GIACOMO		X Delega	X		
4	BERTOLDI ROBERTA		X	X		
5	BERTOLDO ADRIANO	X				
6	BERTOLINI MARIA CRISTINA		X	X		
7	BONIN KATIA		X	X		
8	BOSCATO ROSANNA		X	X		
9	BRESSAN EMILIANA		X Delega	X		
10	BROGGIATO M. CHIARA		X	X		
11	BUSATO FEDERICA		X	X		
12	CAMPAGNA PATRIZIA		X	X		
13	CAMPANARO DANIELA		X	X		
14	CASINI EDVIGE		X	X		
15	CASTAGNA MARA	X				
16	CASTELLAN GIOVANNA		X	X		
17	CEOLATO SONIA		X	X		
18	CROSARA EUSEBIO	X				
19	DAL LAGO ALBERTO		X	X		
20	DAL LAGO GIAMPIETRO	X				
21	DAL MEDICO ALESSIO		X	X		
22	DELLISANTI BARBARA		X	X		
23	ERRIGO MATTIA		X	X		
24	FACCHIN MONICA	X				
25	FACCHIN TANIA ALESSANDRA		X Delega	X		
26	FLAGELLO SILVIA		X	X		
27	FUSHA ENGJELL	X				
28	GAICHER GIOVANNI		X	X		
29	GIOTTO GIUSEPPINA L.M.		X Delega	X		



Peruvio

30	LORA DANIELA		X	X		
31	LORA NICOLETTA		X	X		
32	LORA STEFANIA		X	X		
33	LOVATO PAOLO		X	X		
34	MANNI MICHELA	X				
35	MARASCHIN ANNA		X	X		
36	MUSLIC NERMINA	X				
37	MOLON ALESSIA		X	X		
38	MOLON LEONARDO		X	X		
39	MORATELLO PAOLO	X				
40	NICOLINI DANIELE	X				
41	NOVELLA GIOSUE'		X	X		
42	PACIFICO ALBERTO		X D ₁₂	X		
43	PALAZZO MARCO A.		X	X		
44	PELLICHERO LUCIANA		X	X		
45	PERIN ANDREA AUGUSTO		X	X		
46	PERETTO MARIANO B.		X	X		
47	PESERICO GIORGIO		X	X		
48	PEZZELATO MARILENA	X				
49	PIAZZA GIOVANNI		X D ₁₂	X		
50	PICCOLI ROMINA		X	X		
51	PIGNANI MICHELA		X	X		
52	PONZA EMANUELE		X	X		
53	PONZA ERIKA		X	X		
54	POZZA MASSIMILIANO		X	X		
55	PRETTO FIORELLA		X D ₁₂	X		
56	RENIERO ALAN		X D ₁₂	X		
57	ROSSATO ELISA		X	X		
58	SACCARDO PAOLA		X	X		
59	SAVIO CRISTINA		X	X		
60	SORO MARILENA		X	X		
61	SPERMAN SUSANNA		X D ₁₂	X		
62	STORTI LAURA		X	X		
63	UKU ARJAN		X	X		

64	UKU ELIONA		X	X		
65	UNGARO SIMONA	X				
66	VASILE JULIANA CARMEN		X Delega	X		
67	VISONA' DALLA P. IRENEO		X	X		
68	VISONA' SIMONETTA		X	X		
69	ZANUSO MARIA TERESA		X	X		
70	ZARANTONELLO MONICA		X	X		
71	ZEN REMIGIO		X	X		
Soci non lavoratori						
1	FACCIN MONICA PATRIZIA	X				
2	PANCHERI LISA	X				
3	SARTORELLI LILIANA	X				
4	ZACCARIA MARILLA	X				
Soci Persone Giuridiche						
1	COOP. 81	X				
2	COOP. PICCOLE DOLOMITI	X				
3	COOP. PRIMAVERA NUOVA		X Delega	X		
Soci volontari						
1	BROGGIATO UMBERTO		X	X		
2	BRUTTOMESSO LAURA	X				
3	CAPPELLARI M. GORETA	X				
4	CATTAZZO ROSETTA	X				
5	CENTOMO MARIA CARLA PIERA		X	X		
6	CONSOLARO PAOLA	X				
7	CONSOLARO ROSALISA	X				
8	FALLOPPI DARIO		X	X		
9	FARINON MARA FLORA		X	X		
10	GEMO GIAMPAOLA	X				
11	GUIOTTO MARIO LUCIANO	X				
12	GUIOTTO MARILENA	X				
13	MONTEFORTE ROSETTA	X				
14	NARDI ALIDA MARIA	X				
15	PIVOTTO CARLA		X Delega	X		
16	SELMO ALESSANDRO		X	X		

17	SOLDA' DANIELA	X				
18	VENEZIA ALBERTO	X				
19	VISONA' FRANCO	X				
20	VISONA' LIVIA		X Delgo	X		
21	ZANATTO VLADIMIRO		X Delgo	X		
22	ZORDAN CLAUDIO	X				
Revisore contabile (socio)						
1	MERCANTI GIUSEPPE	X				
TOTALI		34	67	67	0	0

Presidio



36 di 36